
VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

VERBALE N.2 DEL 23/04/2024

In data 23/04/2024 alle ore 19.30 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria dei Soci, regolarmente convocata in data 15/04/2024 mediante affissione della convocazione presso la bacheca della sede sociale in Via Notari 90, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Approvazione modifiche statutarie
- Modifiche elementi registrazione RUNTS
- Delega a Filippo per verifica PEC
- Disponibilità, assenza prossimi mesi
- Tariffario
- Fine lavori sede -> disponibilità

Sono assenti Luca Di Caprio, Andrea Stefani, Sara Vitali, Matteo Lancillotti, Donatello Mancino.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo Luca Rostovi, funge da segretario Camila Alvarez.

Il Presidente accertata la regolarità della convocazione ed il numero legale dei Consiglieri dichiara il Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.

La riunione si apre con la presentazione delle modifiche statutarie richieste in fase di registrazione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il presidente Luca Rostovi lascia a parola al tesoriere Filippo Pasculli che presenta il documento. Dopo la lettura e la comprensione di tutte le modifiche si procede all'approvazione, avvenuta all'unanimità.

Dopo questa prima discussione, si procede con l'elencazione degli elementi da integrare sul portale del RUNTS per adempiere alle richieste del RUNTS. Le modifiche consistono nell'aggiornare il numero di soci fondatori per raggiungere il minimo legale e il numero di volontari presenti a Libro Volontari. La discussione si conclude in modo veloce e fluido essendo i presenti tutti in accordo nel modificare questi elementi,

Seguendo l'ODG dell'assemblea indetta, si prosegue con la delega a Filippo Pasculli ad effettuare tutte le procedure informatiche necessarie a regolarizzare la casella di Posta Elettronica Certificata e adeguarla agli standard Europei.

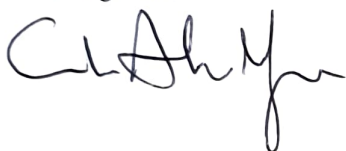
In seguito, avviene la discussione sulle disponibilità dei vari operatori e membri dell'Assemblea per il buon conseguimento delle attività in essere e in cantiere per l'anno venturo. Per questo punto dell'ordine del giorno la discussione ha una durata maggiore data la premente importanza di sapere gli impegni di tutti i componenti dell'equipe per poter organizzare al meglio le attività.

Si giunge, tuttavia, a conclusione con le idee chiare e con la stesura di un calendario consultabile presso la sede in modo da poter avere sempre contezza degli impegni altrui.

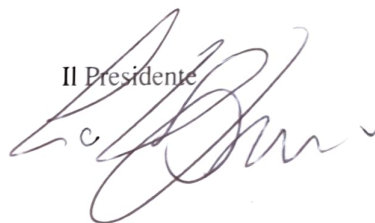
L'ultimo punto presente ad ODG, ovvero la discussione delle tariffe degli operatori, viene rimandato per mancanza di tempo.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22.30 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ATTIVITÀ
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 14 GIU. 2024
al n° 1662 Serie 3
Composti € 200,00

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

CARLO ACCARELLI

Il Funzionario
Brunella FRIGHENTI



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE < AMPIA APS>**

Art. 1 - Denominazione sociale

È costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice civile, dalla legge n. 383/2000 e dalla Legge 117/2017, l'Associazione di promozione sociale sotto la denominazione <AMPIA APS>.

Art. 2 - Sede legale e sedi secondarie

L'Associazione di promozione sociale ha sede legale in Modena, Via Via Notari 90.

L'Assemblea straordinaria può quindi istituire sedi secondarie, delegazioni, uffici e rappresentanze in ogni località.

I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio comunale non necessitano di modifiche statutarie, se trattasi di trasferimento all'interno del medesimo Comune.

Art. 3 - Lo scopo

L'Associazione di promozione sociale non ha fini di lucro. Lo scopo dell'Associazione è:

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017

- Organizzare e promuovere attività di carattere culturale e ricreativo per favorire direttamente e indirettamente la comunicazione e/o integrazione di persone con disabilità.



- Incoraggiare tutti gli interventi, pubblici e privati, ad esempio nella promozione di pratiche sportive ed attività culturali, artistiche e di formazione che indirizzino le persone con disabilità verso una vita libera accrescendo la propria autonomia e favorendone concretamente la loro piena integrazione nella società.
 - Effettuare prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.
 - Organizzare e svolgere servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
 - Promuovere servizi socioeducativi per persone con disabilità con la finalità di sviluppare l'autonomia e le abilità relazionali.
- L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, secondo criteri e limiti stabiliti nel Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Le suddette attività hanno carattere secondario rispetto alle attività di interesse generale. Hanno carattere di strumentalità alla realizzazione delle suddette attività di interesse generale.
- 

L'organo preposto all'individuazione delle sopracitate attività è il Comitato Direttivo.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 17/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Comitato Direttivo.

Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. È obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 - La durata

L'Associazione ha durata fino al 2050.

L'Assemblea straordinaria potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 5 - I mezzi economici

L'Associazione di promozione sociale trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- eredità, donazioni e legati;

- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- iniziative promozionali;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato italiano potrà essere utilizzato per



appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 6 - I soci

Sono ammessi a partecipare all'Associazione di promozione sociale tutte le persone (uomini e donne) che:

- accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno;
- condividono gli scopi dell'Associazione;
- si impegnano a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dello scopo prefissato.

Due sono le categorie di soci:

- soci fondatori: sono coloro che hanno costituito l'Associazione;
- soci effettivi: sono coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Comitato direttivo.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 15 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale viene stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'Associazione svolge la propria attività grazie alla collaborazione o prestazione di lavoro volontaria e gratuita degli associati. Tuttavia, se pure in forma eccezionale, l'Associazione ha la possibilità di ricorrere, solo in parte, a prestazioni di



lavoro dipendente, a consulenze o prestazioni professionali autonome.

Art. 7 - La domanda di ammissione

Il Comitato direttivo è l'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci. La domanda di ammissione deve essere realizzata con le seguenti modalità:

- redatta per iscritto;
- indirizzata al Comitato direttivo.

La domanda di adesione deve contenere le generalità complete del socio e in particolare:

<...> [nome e cognome], nato a <...>, il <...> e residente in <...>, C.F. <...>, attività svolta <...>.

Il diniego va motivato dal Comitato direttivo.

In caso di diniego della domanda di ammissione, il socio richiedente potrà chiedere il riesame della domanda entro i termini previsti per legge secondo l'art. 23, comma 3 del D. Lgs 117/2017.

L'organo preposto al riesame della domanda di ammissione è

L'Assemblea degli Associati

Dal momento dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota annuale associativa nella misura fissata dal Comitato direttivo e approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota associativa è intrasmissibile.



Art. 8 - Diritti dei soci

I soci aderenti all'Associazione hanno diritto come previsto dalle leggi e dal presente statuto:

- di eleggere gli organi sociali;
- di essere eletti negli stessi organi sociali;
- di informazione e di controllo.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito economicamente, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività svolta.

L'Associazione svolge in modo prevalente la propria attività con il supporto in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

Tutti i soci hanno diritto di accesso:

- ai documenti;
- alle delibere assembleari;
- ai bilanci e ai rendiconti;
- ai registri dell'Associazione.

La domanda di accesso ai suddetti atti deve essere presentata in modo scritto al Comitato Direttivo, il quale avrà a disposizione 15 giorni a decorrenza dal primo giorno lavorativo successivo al ricevimento della domanda scritta.

Il socio potrà prendere visione degli atti e ha diritto a prenderne copia.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

I soci minorenni, secondo il principio di democraticità e partecipazione che le associazioni del Terzo Settore devono

valorizzare, nonché secondo il principio "ogni associato un voto" di cui all'art. 24 del D. Lgs. 117/2017, hanno diritto di voto mediante l'attribuzione del presente diritto agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Art. 9 - I doveri dei soci

I membri dell'Associazione di promozione sociale svolgeranno la propria attività nell'Associazione:

- in modo personale;
- in modo volontario e gratuito senza fini di lucro;
- in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento dell'associato sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 10 - Recesso/esclusione/decadenza/decesso/indegnità del socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima dello scadere dell'anno;
- per recesso da comunicare per iscritto al Comitato direttivo;
- per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in



violazione a norme di legge. La decadenza è pronunciata dal Comitato direttivo previa contestazione dei fatti sopra riportati da eseguirsi in contraddittorio tra le parti interessate;

- per delibera di esclusione da parte degli organi competenti quando il socio:

a) non osservi le disposizioni dello statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

b) non adempia senza giustificato motivo agli impegni assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;

c) danneggi in qualunque modo con il suo operato l'Associazione;

- per ritardato pagamento della quota associativa annuale (la morosità verrà dichiarata dal Comitato direttivo);

- per decesso;

- per indegnità (l'indegnità verrà riconosciuta dall'Assemblea dei soci).

Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Il recesso del socio dall'Associazione di promozione sociale deve avvenire mediante comunicazione scritta che deve essere inviata al coordinatore del Comitato direttivo di sezione.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.



L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo di sezione e deve essere comunicata a mezzo lettera allo stesso associato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea soci nella prima riunione utile.

Art. 11 - *Gli organi sociali*

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente.

Le cariche sociali sono assunte e svolte senza aver diritto ad alcuna retribuzione e pertanto sono a totale titolo gratuito.

Art. 12 - *L'Assemblea*

L'organo sovrano dell'Associazione di promozione sociale è rappresentato dall'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori ed effettivi.

L'Assemblea è convocata:

- almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente;
 - mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- L'avviso va pubblicato nei locali della sede almeno 20 giorni prima dell'adunanza dei soci.

Nelle lettere di convocazione vanno riportati i seguenti elementi:

- il giorno, il luogo e l'ora dell'Assemblea;
- l'elenco degli argomenti da discutere.

L'Assemblea dei soci è retta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del direttivo.

Il Presidente deve constatare:

- la regolarità delle deleghe;
- il diritto di partecipare all'Assemblea.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata:

- quando il Comitato direttivo lo ritiene necessario;
- quando la richiede almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Art. 13 - *L'Assemblea ordinaria*

L'Assemblea in sede ordinaria ha i seguenti compiti:

- eleggere il Presidente;
- eleggere il Comitato direttivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo art. 14;
- stabilire i limiti di rimborso delle spese relativo alle diverse voci di spesa degli amministratori dell'Organizzazione;
- stabilire gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- pronunciarsi su ogni argomento venga sottoposto alla sua attenzione (per esempio regolamenti);

- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo annuale e il rendiconto predisposti dal direttivo;
- fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- approvare il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore e trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.



Art. 14 - *L'Assemblea straordinaria*

L'Assemblea in seduta straordinaria:

- delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- decide in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale residuo secondo quanto disposto dall'art. 20;
- delibera sulla proroga della durata dell'Organizzazione;
- nomina il liquidatore.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'Associazione o del Segretario e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art. 15 - *Il Comitato direttivo*

Il Comitato direttivo è composto da tre a dieci membri eletti dall'Assemblea tra i propri aderenti. Resterà in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Comitato direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.



Le deliberazioni del Comitato direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo e il rendiconto economico;
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale), il Vicepresidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

Art. 16 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte alle autorità, presiede il Comitato direttivo e l'Assemblea.

Il Presidente convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato direttivo in seduta ordinaria e straordinaria.



dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

Art. 17 - Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo e la relazione del Presidente e per determinare eventualmente le quote associative. Il Comitato Direttivo predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative a un anno e l'Assemblea ordinaria lo approva entro il <...>; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione <...> giorni prima dalla convocazione dell'Assemblea affinché i soci possano prenderne visione. La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo. All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Art. 18 - Rendiconto economico e finanziario

L'Associazione deve redigere e aggiornare un rendiconto economico e finanziario e registrare ogni tipo di entrata. In materia di finanziamenti, si prevede che l'Associazione può riceverne a diverso titolo, sia che si tratti di donazioni, eredità, contributi statali o provenienti dall'Unione europea, mentre altre entrate possono derivare dalla prestazione della propria attività



o dall'erogazione di servizi convenzionati, o da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento. Di ogni entrata deve essere registrata e conservata per 3 anni una documentazione scritta. Ulteriori risorse economiche possono derivare da attività commerciali nei confronti di soci o terzi, purché finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali indicati dall'Ente nello statuto.

Art. 19 - *Modifiche statutarie*

Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Ogni modificazione o aggiunta non potrà essere in conflitto con gli scopi sociali, con il regolamento interno e con le disposizioni della legge italiana.

Art. 20 - *Scioglimento dell'Associazione*

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria oltre che deliberare lo scioglimento dell'Associazione provvede a nominare uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio, in caso di scioglimento dell'Associazione, sarà effettuata, previo parere positivo

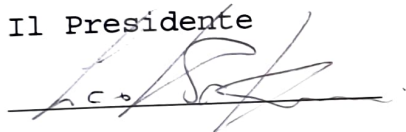


dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, a Enti del Terzo Settore con finalità similari.

Art. 21 - Norme finali

Per tutto quello che non è espressamente stabilito nel presente statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 14 GIU. 2024

al n° 1662 Serie 3

Corrisposti € 200,00

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

CARLO CICCARELLI

Il Funzionario
Brunella BATTISTINI

